

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Chiesa Evangelica la Piazza Aps



Alle ore 16,00 del giorno 18.02.2019, presso la sede sociale a Budrio (Bo) in via Creti Martella nr. 6, si sono riunite le seguenti persone al fine di costituire un' associazione culturale di promozione sociale senza fine di lucro:

- **Stefano Mariotti**, nato a Bologna, il 10.03.1976 e residente a Budrio (Bo) in Via Riccardina Mezzolara nr. 114, C.F.: MRT SFN 76C10 A944B;
- **Justin Luke McGhin**, nato a Jacksonville, Florida (Stati Uniti d'America), il 25.04.1987 e residente a Budrio (Bo) in Via de' Gotti nr. 8, C.F.: MCG JTN 87D25 Z404G;
- **Giovanni Savino**, nato a Gevelsberg, Germania, il 23.04.1976 e residente a Budrio (Bo) in Via Creti Martella nr. 6, C.F.: SVN GNN 76D23 Z112G;
- **Maura Montanari**, nata a Bologna, il 16.07.1965 e residente a Budrio (Bo) in Via Riccardina Mezzolara nr. 115, C.F.: MNT MRA 65L56 A944N;
- **Jennifer Lynn Mariotti**, nata a Birmingham, Regno Unito, il 14/12/1978 e residente a Budrio (Bo) in Via Riccardina Mezzolara nr. 114, C.F.:MRT JNF 78T54 Z114P;
- **Carli Ellis Mcghin**, nata a Atlanta, Georgia (Stati Uniti d'America), il 30.04.1990 e residente a Budrio (Bo) in in Via de' Gotti nr. 8, C.F.: MCG CLL 90D70 Z404B;
- **Simona Uifalean**, nata a Cluj, Napoca (Romania), il 09.02.1977 e residente a Budrio (Bo), in Via Creti Martella nr. 6, C.F.: FLN SMN 77B49 Z129I.

Su indicazione unanime di tutti i convenuti assume la Presidenza della riunione il Signor Stefano Mariotti che designa il Signor Giovanni Savino ad assumere le mansioni di segretario verbalizzante, il quale accetta.

Il Presidente da inizio ai lavori illustrando le ragioni che hanno motivato i presenti a farsi promotori della costituzione di un' associazione di promozione sociale senza fine di lucro.

L' Associazione per tutte le attività che andrà ad intraprendere, non avrà scopo di lucro ma sarà di servizio ai soci; questi contribuiranno alla copertura delle spese ordinarie e straordinarie, in base ai deliberati del Consiglio Direttivo e della Assemblea Sociale.

Il Presidente prosegue la sua esposizione dando lettura dello Statuto Associativo costituito da 15 articoli, ai sensi del dettato dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, della Legge 106 del 06.06.2016 e D.Lgs. 117 del 03.07.2017.

Lo Statuto è approvato a voto palese ed unanime dai convenuti, dopo una serie di considerazioni e suggerimenti; lo si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.


Il Presidente propone, ed i presenti convengono e deliberano, con voto palese ed all'unanimità che:

- l' Associazione assume la denominazione " **Chiesa Evangelica la Piazza** con sede a **Budrio (Bo) via Creti Martella nr. 6.**
- I componenti quali soci fondatori, di buona intesa e per ragioni funzionali, al fine di darsi un assetto organizzativo, si attribuiscono le seguenti cariche sociali, che potranno essere eventualmente modificate alla prima assemblea sociale:


- Stefano Mariotti Presidente
- Justin Luke McGhin Vicepresidente
- Giovanni Savino Consigliere

Null' altro dovendo deliberare, il Presidente dichiara sciolta la Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale a voto palese ed all' unanimità.

Il Presidente dell' Assemblea




Il Segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 10 MAR 2019 Serie B al N° 1697
Pagate € 200,00
Furo N.E.C. N. 20, e

IL FUNZ
Gabriele Colonna



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Chiesa Evangelica la Piazza Aps

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Budrio (Bo) in via Creti Martella nr. 6, una associazione di promozione sociale ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 106 del 06.06.2016 e D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di " **Chiesa Evangelica la Piazza Aps** ", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. La associazione non persegue fini di lucro e rigetta ogni forma di discriminazione. Essa opera con finalità di ricerca e promozione dell'etica, della solidarietà e della cultura biblica ispirandosi ai valori del vangelo.

Le attività principali che l' associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:

- 1) Promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, la realizzazione di corsi individuali o di gruppo anche a livello accademico, stage, seminari, workshop, laboratori, congressi, conferenze, viaggi di studio, su tematiche spirituali e culturali in genere ed ogni altra iniziativa volta all'apprendimento, all' approfondimento, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli associati propri insegnanti e docenti, associati od esterni.
- 2) Organizzare attività culturali quali doposcuola, centri estivi, mostre, spettacoli, laboratori ludico-ricreativi, eventi e seminari in ambito spirituale, educativo, scientifico, artistico, musicale, letterario, cinematografico, fotografico ed in ogni altro ambito di interesse culturale.
- 3) Organizzare attività ed eventi sportivi di ogni genere.
- 4) Proporre un servizio di informazione e divulgazione inteso come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, ai fini della conoscenza, della ricerca, dell'educazione permanente e del tempo libero, utilizzando allo scopo ogni nuova tecnologia informatica e multimediale atta a facilitare l'apprendimento e la divulgazione.
- 5) Proporre la presentazione di libri e la organizzazione di centri di lettura.
- 6) Organizzare attività ludiche, educative e formative per bambini, giovani di ogni età, famiglie ed anziani.
- 7) Collaborare con altre associazioni culturali, con enti pubblici e privati, scuole e istituti professionali.
- 8) Occuparsi della conduzione di strutture sempre legate alle attività dell'associazione e dirette ai soci della stessa.

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande.



Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito.

I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento delle altre quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi sanando il debito e pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi potranno ricorrere, entro 30 giorni, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo il quale porterà il ricorso alla prima assemblea ordinaria.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge
3. dal fondo riserva

Art. 6. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi della associazione:

- a) l' Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9. ASSEMBLEA

L' Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputerà necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni prima o con avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell' adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea è inoltre chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell' anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i regolamenti della associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere gli organi direttivi della associazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell' assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo statuto;
- per trasferire la sede sociale, con la precisazione che il trasferimento all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria;
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell' Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l' Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria in prima convocazione la partecipazione alla Assemblea ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo può essere indetta una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall'incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione. Qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 30 del D.Lgs 117/2017 assume le funzioni ed i compiti di Organo di controllo ed i suoi membri sono eletti nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall' Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l' Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altri Enti del Terzo Settore sentito l' organismo di controllo di cui alla normativa vigente all'atto dello scioglimento, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
È allegato dell'atto
Registrato al n. 1697 serie 3

